

ORIGINALE

# COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

## *Verbale di deliberazione nr. 76 del Consiglio Comunale*

Adunanza di PRIMA convocazione  
Seduta PUBBLICA

OGGETTO: Approvazione di modificazioni allo Statuto della Società Tregas – Trentino Reti Gas Srl.

L'anno **duemiladiciassette** addi **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore **20.40** nella sala Consiliare di Via Brescia 62 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Lardaro) e delle riunioni, a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:  
FRANCO BAZZOLI  
BONAZZA VALERIO  
ARMANI RAFFAELE  
BAZZOLI IVAN  
BIANCHI LUIGI BRUNO  
FORESTI PAOLA  
GHEZZI PIERO  
MOLINARI SUSAN  
MONTE MONICA  
MUSSI FRANCESCA  
MUSSI LUCA  
RUBINELLI WALTER  
SALVADORI FRANK  
VALENTI BRUNELLA  
VALENTI MASSIMO

Sindaco  
Vicesindaco

Assenti	
	X
	X
	X
	X

Giust.  
Giust.  
Giust.  
Giust.

Assiste il Segretario comunale signor Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.40 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n. 05 dell'ordine del giorno diramato con n. prot. 11336 dd. 12/12/2017, e integrato d'urgenza con prot. n. 11476 del 14/12/2017

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno

21 DIC 2017

All'albo pretorio e telematico ove rimarrà esposto per 10 giorni interi consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Vincenzo dr. Todaro



Oggetto: approvazione di modificazioni allo Statuto della Società Tregas – Trentino Reti Gas S.r.l.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato

- che in base a quanto disposto dal d. lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, ora integrato e modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "decreto correttivo") le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune può mantenere partecipazioni in società:
  - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del TU 2016, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente locale o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
  - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Ricordato che l'art. 24, del Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica, ha previsto l'obbligo a carico degli Enti pubblici di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, per individuare quelle da alienare perché non soddisfano i requisiti di interesse pubblico definiti dallo stesso testo unico all'art. 4 e all'art. 5, commi 1 e 2, e quelle ricadenti nelle ipotesi di cui all'art. 20, commi 1 e 2, sempreché non destinate ad un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione quando (al verificarsi anche una sola delle seguenti condizioni):

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TU 2016, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, TU 2016;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TU 2016;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, TU 2016:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Evidenziato che il Consiglio comunale del Comune di Sella Giudicarie con la deliberazione n. 64 del 29 settembre 2017 ha effettuato la cognizione, individuando le società da mantenere, ed una Società da alienare, ma in taluni casi l'intento di mantenere la partecipazione è stato espresso, nella consapevolezza che tali società non sono perfettamente in linea con i requisiti per mantenerle, ma nella consapevolezza che si può mantenere la partecipazione se esse provvedono ad adeguare gli statuti, alle disposizioni che regolano attualmente le società partecipate entro il 31 dicembre 2017, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17, comma 13 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

Evidenziato che la necessità dell'adeguamento statutario, è emersa chiaramente per la Società TREGAS – TRENTINO RETI GAS S.R.L., (la cui partecipazione è risultata di essenziale importanza in quanto società che partecipa in Retragas Srl, Società di trasporto del gas) e quindi la stessa deliberazione n. 64 del 29 settembre 2016 ha espressamente stabilito (come si evidenzia sia da dispositivo della deliberazione citata che dalle schede indicate nel dispositivo) che entro il 31 dicembre 2017 si sarebbero avuti i necessari adeguamenti statutari, e sarebbero state valutate eventuali operazioni di fusione o altre soluzioni coerenti con il d.lgs. 175/2016;

Evidenziato tra l'altro

- che la Società è ampiamente redditiva per il Comune di Sella Giudicarie, Comune che si trova in un momento particolarmente favorevole, in termini di risorse, e non avrebbe particolare vantaggio nel disfarsi di tale società, per incamerare subito il valore coerente con la propria quota di partecipazione, mentre invece ha un interesse a continuare a parteciparvi fruendo dei servizi ed incassando gradualmente nel tempo i benefici economici che derivano dalla produzione di utili,
- che peraltro numerosi Comuni della zona che partecipano alla Società risultano condividere l'interesse per la Società;

Evidenziato anche che già quando si è deliberato era prospettabile una certa facilità nella modifica statutaria di tale società, in quanto la realtà sostanziale delle attività esercitate, da parte della società era ed è aderente all'oggetto sociale come lo si vuole riformare, piuttosto che a quello con facoltà più ampie, ma non praticate, proprie dello statuto originario;

Evidenziato che, con la nota prot. n. 3985 del 06/12/2017, la società Tregas Srl ha proposto alcune modifiche allo Statuto, approvate dal Consiglio di Amministrazione, espressamente al fine di adeguare lo Statuto alla normativa sulle partecipate;

Rilevato che le nuove modifiche allo Statuto, vengono effettuate delle integrazioni (indicate con carattere sottolineato) e delle eliminazioni (indicate con caratteri barrati) nell'allegato A) al presente atto, in particolare ai seguenti articoli:

- Articolo 2: Oggetto
- Articolo 10 bis: Organi Sociali
- Articolo 13: Amministratore Unico
- Articolo 14: Organo di Controllo

- Articolo 15: Composizione
- Articolo 16: Revisore

Osservato che a quanto risulta da documentazione intercorsa la Società avrebbe ritenuto di non avere la necessità di aggiungere disposizioni in materia di “controllo analogo” proprio delle Società “in house”, a quanto risulta ritenendo ciò non necessario bastando per la coerenza con il dettato normativo le modificazioni specificamente previste nel presente provvedimento perché di fatto Tregas è una Holding pura, ha per oggetto l’assunzione e la gestione di partecipazioni in altre società, non eroga direttamente servizi a favore dei comuni se non distribuire eventuali utili, e quindi il comitato analogo di controllo non è previsto;

Ritenuto opportuno procedere all’adeguamento statutario della società Tregas Srl, per la parte imposta dalla normativa, così da poter coltivare anche per il futuro l’interesse alla partecipazione alla Società ed ad ottenere da essa i Servizi e le utilità specifiche;

Ritenuto che la modifica statutaria proposta abbia quindi risultati esaurienti tali da non dover procedere per l’adeguamento alla normativa vigente a operazioni di fusione o altre soluzioni coerenti con il d.lgs. 175/2016;

Dato atto dei i seguenti pareri del segretario comunale da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall’art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, come segue:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa quale responsabile della struttura competente;
- parere di regolarità contabile, quale attuale responsabile del servizio finanziario;

Dopo illustrazione del Sindaco, in particolare del fatto che quest’adeguamento statutario soddisfa le aspettative coltivate da tempo

visti gli artt. 26, 27, 28, 79, 81 del testo unico sull’ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.;

A voti favorevoli nove, ed astenuti due palesemente espressi per alzata di mano(i Consiglieri del gruppo RBBL Civica Futura)

#### DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse, come recepito nell’Ordinamento provinciale, il nuovo Statuto della società Tregas – Trentino reti gas S.r.l. con le modifiche (integrazioni indicate con carattere sottolineato ed eliminazioni indicate con caratteri barrati) come inserite nell’allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Sindaco od un suo delegato di partecipare all’assemblea straordinaria di Tregas srl di prossima convocazione, incaricandolo di procedere con ogni ulteriore adempimento per il raggiungimento del fine stabilito dal provvedimento in oggetto;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Tregas Srl;

A voti palesemente espressi per alzata di mano favorevoli nove e astenuti due (i Consiglieri del gruppo RBBL Civica Futura Ivan Bazzoli e Walter Rubinelli)

#### DELIBERA

4. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, per permettere di trasmettere subito la deliberazione alla Società
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, al fatto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto – Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 (\*)
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (\*)
- (\*) I ricorsi b) e c) sono tra loro alternativi.

## COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

Oggetto: approvazione di modificazioni allo Statuto della Società Tregas – Trentino Reti Gas S.r.l.

**Pareri ai sensi degli artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, così come da ultimo modificati dall'art. 1, comma 1, lett. a) b) c) della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31.**

**Art. 56 (Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture)**

1. *Su ogni proposta di deliberazione del consiglio o della giunta che non sia mero atto di indirizzo sono acquisiti il parere sulla regolarità tecnica del responsabile della struttura competente e, qualora la deliberazione comporti riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere sulla regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione. Il consiglio o la giunta che non intendano conformarsi ai pareri stessi devono darne adeguata motivazione nella deliberazione.*
2. *Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili delle strutture, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.*

**Art. 56-ter (Controllo di regolarità amministrativa e contabile)**


1. *Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, nella fase preventiva della formazione della deliberazione, dal responsabile della struttura competente ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile nella fase preventiva della formazione della deliberazione e il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria nella fase successiva all'adozione delle determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.*

Visti gli artt. artt. 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, e s.m.i, sulla proposta della deliberazione inerente quanto indicato in oggetto, si esprime

- parere favorevole sulla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente
- parere favorevole di regolarità contabile.

in data 17/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VINCENZO TODARO



Parere relativo a quanto disposto con deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 18/12/17 ed in essa inserito.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VINCENZO TODARO

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
Franco Bazzoli

IL CONSIGLIERE DESIGNATO  
Luigi Bruno Bianchi

IL SEGRETARIO  
Vincenzo dr. Todaro

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 79, del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L.

Lì, 21 DIC 2017



IL SEGRETARIO  
Vincenzo dr. Todaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì

IL SEGRETARIO  
Vincenzo dr. Todaro

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALBO TELEMATICO**

<https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/sella-giudicarie>

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare denuncia di vizi di legittimità o di incompetenza.

Addi

IL SEGRETARIO  
Todaro dr. Vincenzo